



N. 1617

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BALBONI, AMIDEI, BERRINO, CALANDRINI, DELLA PORTA, DE PRIAMO, FALLUCCHI, FAROLFI, GELMETTI, GUIDI, LISEI, MAFFONI, MANCINI, NASTRI, PELLEGRINO, PETRENGA, RAPANI, ROSA, RUSSO, SIGISMONDI, SPINELLI, TERZI DI SANT'AGATA e TUBETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 2025

Istituzione della Giornata della memoria per le vittime del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge nasce con l'intento di riconoscere formalmente e solennemente il sacrificio delle donne e degli uomini del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno perso la vita per tutelare l'incolumità e la sicurezza dei cittadini.

La proposta intende, altresì, rafforzare il legame tra la società e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, simbolo di dedizione, coraggio e spirito di servizio, valorizzandone il ruolo centrale nel sistema di protezione civile italiano.

Il disegno di legge si inserisce in un contesto di profondo rispetto e riconoscimento del ruolo fondamentale svolto dai vigili del fuoco nella tutela della vita e della sicurezza dei cittadini. Ricordiamo con commozione e gratitudine le numerose vittime di incidenti e calamità, tra cui la tragica strage di via Palestro a Milano, avvenuta il 27 luglio 1993, quando un'esplosione causata da un'autobomba ha provocato la perdita di vite umane e ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva.

Questa tragedia ha evidenziato il coraggio, l'abnegazione e il sacrificio dei vigili del fuoco Carlo La Catena, Sergio Pasotto e Stefano Picierno, che intervennero con grande senso del dovere per contenere i danni e salvare quante più vite possibile e che per questo intervento sono stati insigniti dal Presidente della Repubblica della Medaglia d'Oro al Valor Civile e Medaglia d'Oro Vittima del Terrorismo. Nonostante infatti avessero scoperto l'involucro di materiale esplosivo nell'auto parcheggiata in via Palestro, in attesa dell'intervento degli artificieri, restarono sul posto con il vigile urbano

Alessandro Ferrari, recintando il perimetro per mettere in salvo i passanti.

Ricordare e onorare queste vittime significa anche rafforzare il nostro impegno a sostenere e valorizzare il lavoro delle donne e degli uomini del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ogni giorno si mettono in prima linea per la sicurezza di tutti, affrontando rischi e pericoli con dedizione e altruismo.

Solo nello scorso anno, sono stati effettuati circa 975.000 interventi di soccorso, con una media di 2670 interventi al giorno sul territorio nazionale a cui vanno aggiunti gli interventi straordinari, negli scenari dei terremoti o dei dissesti idrogeologici, svolti in condizioni di estrema difficoltà anche considerando la fragilità del nostro territorio e la delicatezza del patrimonio artistico e culturale che i vigili del Fuoco sono chiamati a difendere mentre mettono in salvo le persone in pericolo.

Il presente disegno di legge si compone di cinque articoli: l'articolo 1 istituisce la Giornata della memoria per le vittime del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; l'articolo 2 riconosce tale giornata il 27 luglio di ogni anno, in ricordo della tragedia di via Palestro a Milano, avvenuta il 27 luglio 1993 e stabilisce che lo scopo del disegno di legge è quello di ricordare e onorare i membri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco caduti nell'adempimento del proprio dovere; promuovere nella società civile i valori del sacrificio, della solidarietà e della sicurezza collettiva; favorire attività di sensibilizzazione e formazione sul tema della prevenzione, della protezione civile e del ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'articolo 3

XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

promuove presso le istituzioni nazionali, regionali e locali e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nel rispetto dell'autonomia scolastica, in collaborazione con il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile

del Ministero dell'interno, ceremonie, eventi, incontri, conferenze storiche, mostre fotografiche e testimonianze. L'articolo 4 prevede la clausola di invarianza finanziaria e, infine, l'articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Giornata della memoria per le vittime del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. È istituita la Giornata della memoria per le vittime del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominata « Giornata », in onore di tutti i vigili del fuoco caduti in servizio o deceduti a causa delle conseguenze dell'attività operativa.

Art. 2.

(Finalità)

1. La Giornata, da celebrare il 27 luglio di ogni anno, in ricordo della tragedia di via Palestro a Milano, avvenuta il 27 luglio 1993, non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

2. La Giornata ha lo scopo di:

a) ricordare e onorare i membri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco caduti nell'adempimento del proprio dovere;

b) promuovere nella società civile i valori del sacrificio, della solidarietà e della sicurezza collettiva;

c) favorire attività di sensibilizzazione e formazione sul tema della prevenzione, della protezione civile e del ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 3.

(Iniziative commemorative e divulgative)

1. Per celebrare la Giornata di cui all'articolo 1 le istituzioni nazionali, regionali e

locali e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nel rispetto dell'autonomia scolastica, in collaborazione con il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del Ministero dell'interno, possono promuovere e organizzare ceremonie, eventi, incontri, conferenze storiche, mostre fotografiche e testimonianze.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00